

## **STATUTO**

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE DONNE DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE è costituita un'associazione in conformità degli art. 60 e segg. CCS.

Si aderisce ad essa accettandone lo statuto, il programma di azione e partecipando alla sua attività

L'Associazione donne PPD segue i principi del Partito Popolare Democratico Ticinese, di cui accetta il programma; è riconosciuta dal Partito conformemente all'art. 6 del suo statuto.

### ART. 2 - SCOPO

L'Associazione donne del PPD intende promuovere la formazione politica e sociale della donna, difenderne gli interessi e le esigenze, stimolarne l'attività nella vita pubblica e nell'ambito del Partito, favorire i contatti e lo scambio d'opinioni e di esperienze fra le socie e contribuire alla realizzazione del principio costituzionale della parità dei diritti tra uomo e donna.

### ART. 3 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione donne del PPD sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato cantonale
- c) l'ufficio presidenziale
- d) l'ufficio di revisione.

### ART. 4 - ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale, organo superiore dell'associazione, si compone di tutte le delegate comunali; ad essa possono partecipare tutte le socie.

Le delegate sono elette - in ogni comune - in ragione di una per ogni 5 socie, o frazione di 5, per la durata di 4 anni.

Il mandato scade il 30 aprile dell'anno successivo a quello delle elezioni comunali.

Ogni comune ha diritto ad almeno una delegata.

### ART. 5 - COMPETENZE

L'assemblea generale:

- approva lo statuto e le sue modifiche;
- approva il programma d'azione dell'associazione;
- approva i conti;
- designa la presidente, i membri del comitato cantonale e le loro supplenti, l'ufficio di revisione;
- decide su questioni di ordine generale che interessano l'attività politica dell'associazione;
- vigila sull'attività degli altri organi dell'associazione;
- decide i ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti delle delegate presenti.

### ART. 6 - CONVOCAZIONE

L'assemblea generale si riunisce di regola una volta all'anno.

L'assemblea può discutere e deliberare solo sulle trattande all'ordine del giorno.

Proposte di trattande possono essere formulate per iscritto alla presidente 3 settimane prima dell'assemblea.

### ART. 7 - COMITATO CANTONALE

Il Comitato cantonale si compone di 32 persone più i membri di diritto e cioè le deputate dei consessi cantonali e federali, le delegate federali, le socie elette nel comitato nazionale del PDC e quelle che rappresentano l'associazione nella direttiva e nel comitato cantonale del PPD.

Esse sono elette per la durata di 4 anni.

Il mandato scade il 30 aprile dell'anno successivo a quello delle elezioni comunali.

Sono possibili due rielezioni.

Ogni distretto ha diritto di essere rappresentato da almeno un membro ed al massimo 4, ritenuto che non sono computati i membri di diritto; ogni distretto ha pure il diritto di avere da 1 a 4 supplenti.

## ART. 8 - COMPETENZE

Il comitato cantonale:

- applica il programma d'azione dell'associazione;
- promuove l'attività dell'associazione;
- dà seguito alle decisioni dell'assemblea generale;
- definisce la posizione dell'associazione sulle iniziative, sui referendum e sulle votazioni popolari, federali e cantonali;
- designa i membri dell'ufficio presidenziale;
- designa le proprie rappresentanti nelle comunità di lavoro delle donne democristiane svizzere, in altre commissioni federali e cantonali e negli organi del Partito.

## ART. 9 - CONVOCAZIONE

Il comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno al fine di esaminare l'attività, l'organizzazione dell'associazione e per portare a termine tutte le incombenze che gli competono.

## ART. 10 - UFFICIO PRESIDENZIALE

L'ufficio presidenziale, organo esecutivo dell'associazione, si compone di 8 membri, nominati dal comitato cantonale e dalla presidente. Designa, nel suo seno, due vice-presidenti, una cassiera e una segretaria; alla carica di segretaria può però essere nominata anche una persona che non fa parte dell'ufficio. Sono nominati per la durata di 4 anni.

Il mandato scade il 30 aprile dell'anno successivo a quello delle elezioni comunali.

Sono possibili due rielezioni.

L'ufficio presidenziale elabora il programma di azione e ne sorveglia l'esecuzione, cura gli interessi dell'associazione e la rappresenta all'esterno.

## ART. 11 - CONVOCAZIONE

L'ufficio presidenziale si riunisce ogni qualvolta l'attività lo richiede.

## ART. 12 - UFFICIO DI REVISIONE, COMPOSIZIONE, COMPETENZE

L'ufficio di revisione è composto da due membri e procede alla verifica dei conti dandone rapporto all'assemblea.

## ART. 13 - CONTRIBUTI

Ogni socia dell'associazione è tenuta a versare un contributo.

## ART. 14 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

I membri dell'associazione che violano i doveri statutari o le decisioni degli organi dell'associazione sono passibili di sanzioni disciplinari che vanno dall'ammonizione all'espulsione dall'associazione. Contro le sanzioni disciplinari è dato ricorso entro 15 giorni all'assemblea generale; il ricorso deve essere indirizzato alla presidente.

## ART. 15 - COMPETENZE

Il Comitato cantonale è competente per decidere l'adozione di sanzioni disciplinari. Prima di pronunciare la sanzione sarà data la possibilità alla socia di esporre le sue ragioni.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale tenutasi a Lugano il 20 aprile 1985 ed entra immediatamente in vigore.

La presidente del giorno: Ersilia Fossati

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi